

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Servizio Tutela Ambientale del 16 ottobre 2006, che si allega quale parte integrante del presente atto, che propone di aderire alla Convenzione per la divulgazione e lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e di accettare lo Statuto I.C.B.I. (Iniziativa carburanti a basso impatto)

Visti i pareri espressi a norma dell'art. n. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, come da foglio allegato;

Dato atto che la 2° Commissione Territorio e Ambiente ha visionato la sopraddezza proposta di adesione alla Convenzione e di approvazione dello Statuto nella seduta del 14/11/2006;

DELIBERA

1) di approvare l'adesione alla convenzione per la realizzazione di un progetto nazionale, che garantisca la gestione coordinata ed integrata della promozione di azioni e divulgazione e di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e di monitoraggio degli effetti sulle misure attuate;

2) di accettare lo Statuto I.C.B.I. (Iniziativa carburanti a basso impatto);

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Bilancio Comunale.

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

Relazione

Oggetto: Adesione alla convenzione per la realizzazione di un progetto nazionale, che garantisca la gestione coordinata ed integrata della promozione di azioni e divulgazione e di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e di monitoraggio degli effetti sulle misure attuate, ed accettazione dello Statuto I.C.B.I. (Iniziativa carburanti a basso impatto).

Sono ben note le problematiche relative all'inquinamento atmosferico della nostra città, che rientra tra quelle comprese nella Zona critica di Milano e pertanto si ritiene importante sviluppare ogni azione efficace che concorra alla globale riduzione delle emissioni inquinanti.

A tal fine risulta rilevante la promozione di veicoli a emissioni ridotte, lo sviluppo di tecnologie dirette a limitare i consumi ed inoltre la diffusione sul territorio di impianti di rifornimento carburanti a basso impatto ambientale, quali gas metano e gas di petrolio liquefatto (GPL).

L'uso del metano e del GPL infatti, rispetto ai carburanti tradizionali, garantisce una significativa riduzione delle emissioni di CO₂, concorrendo a rispondere alle finalità perseguite con l'impegno assunto dall'Italia, con la ratifica del protocollo di Kyoto, di abbattere entro il 2012 le emissioni di gas serra del 6,5 % rispetto ai livelli del 1990.

Con decreto del Direttore del Servizio Inquinamento Atmosferico, Acustico e Rischi Industriali del 21.12.2000 n. 83/SIAR/2000, il Ministero ha promosso un progetto volto all'incentivazione dell'uso dei carburanti gassosi a basso impatto ambientale mediante il potenziamento della rete di rifornimento degli stessi, nonché la conversione a GPL e metano di autovetture a benzina non catalizzate.

Il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha stipulato in data 8 maggio 2001 con alcuni Enti locali, l'Associazione delle città italiane per la mobilità sostenibile – ONLUS, il Consorzio GPL Autotrazione, la Federmetano, l'Assogasliquidi, l'UNASCA, l'AIRA/CNA, la NGV System Italia un protocollo d'intesa che ha previsto sia l'erogazione di incentivi per la trasformazione dei veicoli non catalizzati mediante installazione di impianti a GPL/metano, sia il cofinanziamento di impianti di approvvigionamento metano o GPL per flotte pubbliche.

In data 24 settembre 2001 è stata sottoscritta dai comuni fondatori la convenzione denominata "Iniziativa Carburanti a Basso Impatto" (I.C.B.I.) e nella medesima seduta la conferenza degli assessori ha approvato lo statuto; l'accordo di programma è stato rinnovato il 19.10.2005 con un finanziamento di € 20.000.000,00, dei quali € 15.000.000,00 sono destinati ad incentivare la conversione a metano o GPL di veicoli alimentati a benzina omologati "euro 1" o "euro 2" di proprietà di residenti nei comuni aderenti alla Convenzione I.C.B.I. ed € 5.000.000,00 al cofinanziamento di impianti di rifornimento.

Pertanto, anche al fine di permettere ai cittadini residenti di accedere ai finanziamenti ministeriali, e ritenendo il progetto I.C.B.I. strumento idoneo per il perseguimento dell'obiettivo del contenimento dell'inquinamento atmosferico si propone di aderire alla Convenzione I.C.B.I. e di accettarne lo Statuto, documenti entrambi allegati.

Si dà atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Sesto San Giovanni, 16.10.06

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE
(Stefano Rijoff)

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, SDI, MARGHERITA, UDEUR, FI. Assenti: AN, LN. Gruppo Misto.

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO NAZIONALE
PER LA GESTIONE COORDINATA E INTEGRATA DELLA PROMOZIONE
E SVILUPPO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

TRA

I comuni di seguito rappresentati che si costituiscono in convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del testo Unico Enti Locali, legge 267/2000:

Il signor... .. nato a... .. il... .., che dichiara di agire in qualità di... ..
... .. del Comune di... .., con sede in, giusta deliberazione di Consiglio
Comunale n. del... ..;

Il signor... .. nato a... .. il... .., che dichiara di agire in qualità di... ..
... .. del Comune di... .., con sede in, giusta deliberazione di Consiglio
Comunale n. del... ..

PREMESSO

Che è stato sottoscritto a Roma, l'8 maggio 2001, tra il Ministero dell'Ambiente, Comuni e le Associazioni di settore, un Protocollo di Intesa "Incentivi per la promozione dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale", per la realizzazione di un progetto "nazionale" per la gestione coordinata e integrata della promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, coerentemente con gli indirizzi determinati dal Ministero dell'Ambiente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Denominazione

I soggetti stipulanti convengono di denominarsi "Iniziativa Carburanti a Basso Impatto", nel prosieguo del documento nominata con l'acronimo I.C.B.I.

Articolo 2 - Finalità 1

1. Riduzione strutturale e permanente dell'impatto derivante da traffico nelle aree urbane e metropolitane;

IL RESPONSABILE DELLA ATTIVITÀ DI PROGETTO
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
[Firma]

[Firma]

2. Promuovere lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, in particolare GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e metano per mezzo di programmi di riconversione dei veicoli, lo sviluppo della rete di distribuzione e specifiche campagne di promozione e informazione con il concorso dei Ministeri competenti;
3. Sviluppare forme e accordi in ambito nazionale, con il concorso dei Ministeri competenti, con le associazioni del settore GPL e metano per determinare politiche e iniziative sinergiche di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale;
4. Garantire l'accesso al programma per tutti i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 163, del 21 aprile 1999;
5. Monitorare gli effetti delle misure attuate sulle riduzioni dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.

Articolo 3 - Linee guida

I programmi saranno articolati in un piano di dettaglio che dovrà essere approvato dal Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali del Ministero dell'Ambiente.

Articolo 4 – Durata

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in cinque anni e, in ogni caso, al raggiungimento delle finalità, di cui all'articolo 2 della presente convenzione, verificato dalla Conferenza degli Assessori.

Articolo 5 - Quote di partecipazione e riparto spese

I Comuni contribuiscono egualmente alla gestione delle risorse disponibili e agli oneri finanziari delle attività di I.C.B.I. mettendo a disposizione propri funzionari e proprie strutture. Al Comune incaricato della gestione delle attività (comune capofila) potranno essere riconosciute le maggiori spese.

Articolo 6 - La Conferenza degli Assessori

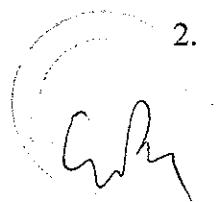
1. Le città convenute concordano nel costituire la "Conferenza degli Assessori" quale organo di indirizzo e controllo delle attività connesse al progetto I.C.B.I.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente.
3. Le decisioni strategiche del progetto I.C.B.I. sono prese dalla Conferenza degli Assessori dei Comuni firmatari o da loro delegati che verificano il raggiungimento delle finalità del progetto.

Articolo 7 - Il Presidente

1. Il Presidente è l'organo di rappresentanza degli interessi del progetto I.C.B.I.;
2. Il Presidente è scelto tra i componenti la Conferenza degli Assessori, nella sua prima seduta;
3. Il Presidente convoca la Conferenza degli Assessori, la presiede e ne dirige i lavori; vigila, in particolare, sul rispetto dei tempi e degli indirizzi forniti dalla Conferenza;
4. Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore dell'Ufficio per la gestione del progetto I.C.B.I.

Articolo 8 - Ufficio per la gestione del progetto e nomina del Direttore

1. L'Ufficio ha il compito di esecuzione delle attività operative e gestionali programmate dalla Conferenza degli Assessori, nel rispetto delle finalità, di cui alla presente convenzione;
2. L'Ufficio è costituito da personale tecnico e amministrativo nominato da ciascun Comune;



3. I Comuni sono tenuti a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, i componenti l'Ufficio;
4. L'Ufficio utilizza, di norma, tecnologie e modalità proprie del telelavoro; le risorse umane e strumentali, usate per le attività comuni, sono messe a disposizione dai Comuni firmatari;
5. L'Ufficio può essere disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla Conferenza degli Assessori;
6. Il Direttore dell'Ufficio è designato dalla Conferenza degli Assessori che gli affida la responsabilità gestionale dell'intero complesso di attività; è scelto, di norma, fra i dipendenti delle Amministrazioni, con le modalità previste dalle vigenti norme;
7. Il Comune in cui il Direttore è inquadrato, conferisce l'incarico, secondo le norme e i regolamenti vigenti, con provvedimento motivato dal deliberato di designazione della Conferenza;
8. Al Direttore sono riconosciute le indennità previste dai vigenti CCNL, l'importo è stabilito dalla Conferenza e grava sui fondi del progetto;
9. Al Comune in cui il Direttore dell'Ufficio è inquadrato compete, inoltre, la modifica di bilancio necessaria all'accertamento dell'entrata e i successivi atti, compreso il Piano esecutivo di gestione e predisposizione dei documenti di preventivo e di rendicontazione annuale delle entrate e delle spese relative alle attività dell'Ufficio;
10. Il Direttore dell'Ufficio partecipa, con funzioni di Segretario, alla Conferenza degli Assessori; collabora con il Presidente per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 9 - Lo Statuto

Lo Statuto provvederà ad articolare in dettaglio il funzionamento della Convenzione, le attribuzioni della Conferenza e del Presidente. Lo Statuto dovrà essere approvato dalla Conferenza degli Assessori, entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a maggioranza.

Articolo 10 - Finanziamenti

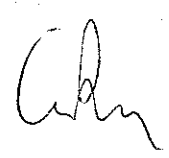
1. Il Comune capofila dovrà curare la gestione dei trasferimenti statali
2. Il Comune capofila curerà la rendicontazione per le spese sostenute nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, di cui alla presente convenzione

Articolo 11 - Trasmissione atti ai Comuni firmatari

Le decisioni del progetto devono essere trasmesse, a cura del Direttore dell'Ufficio, a tutti i Comuni firmatari la convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.

Articolo 12 - Garanzie

1. E' convocata la Conferenza degli Assessori su questioni di particolare importanza o gravità, e, comunque, quando richiesto almeno dal 40% (quaranta) dei suoi componenti;
2. La gestione deve assicurare la cura e la salvaguardia degli interessi di tutti i Comuni partecipanti, indistintamente;
3. Ciascun Comune firmatario ha diritto di sottoporre direttamente al Presidente proposte e problematiche attinenti l'attività;
4. La risposta deve pervenire al Comune richiedente tempestivamente, non oltre, comunque, il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.



Articolo 13 - Arbitrato

1. Le parti convengono che, gli eventuali conflitti tra i Comuni associati, in ordine all'attività concernente l'oggetto della convenzione, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti da un Collegio Arbitrale, composto da un membro nominato da ognuna delle parti in conflitto e da un terzo membro nominato d'intesa tra le Parti o dal Presidente del Tribunale, su istanza di parte;
2. La presidenza del Collegio sarà assunta dal componente scelto di comune accordo e/o, in difetto, dal Presidente del Tribunale;
3. Il Foro competente è



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL PRESIDENTE
10121 MILANO
VIA MONTENAPOLEONE, 15



STATUTO DELLA CONVENZIONE DI COMUNI

STATUTO DELLA CONVENZIONE DI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE COORDINATA DELLO SVILUPPO DELL'USO DI CARBURANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (I.C.B.I.)

Art. 1 – COSTITUZIONE

In forza della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2001, ed ai sensi del decreto n. 83 del 20 dicembre 2000 del Servizio IAR Ministero dell'Ambiente, dai seguenti Comuni: Parma, Bari, Biella, Bologna, Bra, Firenze, Genova, Meina, Modena, Mondovì, Palermo, Piacenza, Pomigliano d'Arco, Reggio Emilia, Terni, Venezia, Verona, viene costituito un soggetto strumentale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000 degli Enti associati per le finalità di cui all'art. 3.

Art. 2 – DENOMINAZIONE

Il soggetto costituito assume il nome di Convenzione per la realizzazione delle iniziative di Sviluppo dei Carburanti a Basso Impatto. I documenti e gli atti della Convenzione recheranno il nome del Comune capofila e l'acronimo I.C.B.I.

Art. 3 – FINALITA'

La Convenzione I.C.B.I. nel proporre la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nel settore della mobilità urbana, realizzando il progetto nazionale per la gestione coordinata ed integrata della promozione e sviluppo dell'uso dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e per lo sviluppo della rete di distribuzione degli stessi, perseguirà, esclusivamente le finalità che sono individuate nell'art. 2 della convenzione che i Comuni hanno stipulato.

Art. 4 – SEDE

La Convenzione ha sede presso il Comune capofila, individuato nel Comune di Parma, presso gli uffici dell'Assessorato alla Mobilità ed all'Ambiente. Le attività e le riunioni degli organi della Convenzione si potranno svolgere, altresì, presso qualunque sede dei Comuni aderenti alla Convenzione.

Art. 5 – DURATA

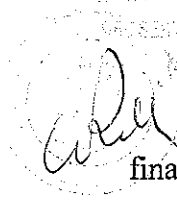
La durata della Convenzione è fissata in anni cinque e in ogni caso, fino al raggiungimento delle finalità della medesima, in relazione alla realizzazione del progetto che finanzia le iniziative.

Art. 6 – ASSOCIATI

1. Fanno parte dell'iniziativa i Comuni che abbiano approvato e sottoscritto la Convenzione costitutiva di I.C.B.I.
2. Oltre ai Comuni che all'inizio hanno sottoscritto la Convenzione, possono aderire all'iniziativa, con formale richiesta, di cui prende atto la Conferenza degli Assessori, i Comuni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 21.4.1999 n. 163, i Comuni individuati dalle Regioni nei piani di risanamento di cui all'art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988 n. 203, nonché i Comuni ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle Regioni medesime ai sensi dell'art. 9 del Decreto 20.5.1991 e del Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1992.

Art. 7 – FUNZIONI

La Convenzione, avvalendosi di un proprio ufficio, con autonomia organizzativa e decisionale rispetto al Comune capofila, svolge le funzioni d'indirizzo, gestionali ed operative necessarie per le


finalità previste dai suoi strumenti costitutivi e regolamentari.

Art. 8 – ORGANI

Sono organi della Convenzione: la Conferenza degli Assessori, il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Comitato di Progetto.

Art. 9 – CONFERENZA DEGLI ASSESSORI - COMPETENZA

1. La Conferenza degli Assessori è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo delle attività della Convenzione.

2. Essa è composta dagli Assessori delegati alla mobilità e ambiente dei singoli Comuni partecipanti alla Convenzione che, per la partecipazione a specifiche sedute, possono delegare un altro assessore o un funzionario del Comune.

3. In base alla Convenzione, approva lo Statuto, nomina il Presidente, adotta gli indirizzi di gestione, approva i progetti, i piani operativi, i programmi, i piani finanziari e gestionali ed i rendiconti per ogni esercizio finanziario, ed il regolamento.

Determina e definisce gli stanziamenti di bilancio e gli obiettivi di gestione che devono essere iscritti nel PEG del Comune capofila.

Designa, di norma, fra i dipendenti dei Comuni che partecipano all'Associazione, il direttore che viene nominato dal sindaco competente.

Art. 10 – FUNZIONAMENTO

1. La Conferenza è presieduta dal Presidente che formula l'ordine del giorno dei lavori e sottoscrive gli avvisi di convocazione. La prima seduta della conferenza viene convocata contestualmente a quella di sottoscrizione della Convenzione costitutiva.

2. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche e sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque delle amministrazioni aderenti e decide a maggioranza semplice.

3. Alla seduta partecipa il Direttore che cura la relazione dei verbali ed il Segretario Generale del Comune capofila che collabora ed assiste l'organo per assicurare la conformità dell'attività della Convenzione all'ordinamento vigente.

4. La Conferenza degli Assessori è convocata almeno una volta all'anno e quando ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 11 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è l'organo che rappresenta l'intera Convenzione, anche verso l'esterno. Il Presidente ha poteri di sovrintendenza, nonché di vigilanza e controllo sull'attività della Convenzione e delle sue strutture gestionali ed esecutive. Egli adotta le iniziative ed i provvedimenti conseguenti alle sue funzioni e sottoscrive gli atti della Convenzione che non sono di competenza del direttore.

2. Il Presidente è nominato tra i componenti della Conferenza degli Assessori nella sua prima seduta, a maggioranza.

3. Il Presidente viene coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Ufficio di Presidenza e si avvale della collaborazione del Direttore e del Segretario Generale del Comune capofila.

Art. 12 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. La Conferenza degli Assessori nomina un Ufficio di Presidenza composto: dal Presidente, da un rappresentante della Convenzione Città Metropolitane, dal Coordinatore del Comitato di Progetto e da tre Assessori nominati dalla conferenza medesima.

Art. 13 – COMITATO DI PROGETTO

1. Il Comitato di progetto viene nominato dalla Conferenza degli Assessori.

2. Il Comitato di progetto valuta l'istruttoria svolta sui singoli progetti ed esprime pareri in ordine ai progetti di potenziamento delle reti di distribuzione che trasmette all'ufficio di Presidenza per

l'approvazione.

3. Il Comitato è presieduto da un coordinatore ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, da un rappresentante della Convenzione Città Metropolitane e da due tecnici, tutti nominati dalla Conferenza.

4. Il Direttore della I.C.B.I., con funzioni di segretario, cura l'attività del Comitato e la verbalizzazione delle sue sedute.

Art. 14 – CRITERI GENERALI DI GESTIONE OPERATIVA

1. L'attività gestionale della Convenzione è improntata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, legalità ed assicura la cura e la salvaguardia degli interessi di tutti i Comuni partecipanti al progetto.

2. Il rapporto tra gli organi politici e la dirigenza, sono informati al criterio di distinzione fra la funzione d'indirizzo e quella di gestione dell'apparato.

Art. 15 – UFFICIO PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'Ufficio operativo per la concretizzazione del progetto che sostanzia la finalità di cui all'art. 3, assicura, con piena autonomia decisionale rispetto all'apparato del Comune capofila, la gestione della Convenzione.

2. Un apposito regolamento, approvato dalla Conferenza degli Assessori, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dei componenti dell'Ufficio.

3. Gli uffici ed i servizi del Comune capofila, svolgono attività ed operazioni di supporto tecnico-amministrativo anche avvalendosi di strutture esterne.

Art. 16 – DIRETTORE

1. Il Direttore dell'ufficio è responsabile della gestione dell'intero complesso delle attività affidate alla Convenzione e riveste i poteri previsti per i dirigenti apicali del Comune capofila.

2. Al Direttore, nominato ai sensi dell'art. 9, comma 3 del presente statuto, sono applicate le norme prescritte per il personale dirigenziale degli enti locali, ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Su designazione della Conferenza degli Assessori può essere nominato, ad interim, un dirigente del Comune capofila.

Art. 17 - GESTIONE CONTABILE

1. Per la gestione contabile delle risorse trasferite al Comune capofila per conto della convenzione si applicano tutte le norme dell'ordinamento contabile del medesimo Comune.

2. Le risorse ricevute per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, sono rimosse dal Comune capofila con uno specifico capitolo di entrata nel bilancio di previsione e spese a mezzo di legittima determina adottata dal direttore, sulla base dei programmi e dei progetti approvati, con imputazione ad uno specifico capitolo del documento contabile.

3. Una quota delle risorse ricevute è destinata per ristorare le spese di personale e di funzionamento della Convenzione, a favore del Comune capofila.

4. A cura del direttore, l'ufficio operativo provvederà ad una speciale rendicontazione delle risorse gestite.

Art. 18 – PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Ciascun Comune partecipante alla Convenzione, ha diritto di sottoporre direttamente al Presidente ed alla Conferenza degli Assessori proposte ed iniziative concernenti l'attività della medesima.

2. Le proposte ricevute devono essere sottoposte, sollecitamente, all'attenzione degli organi competenti e devono ottenere, comunque, una risposta entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento.

3. A cura del Direttore dell'ufficio, a ciascun Comune devono essere trasmesse copie degli atti e



SECRETARIA
UFFICIO TECNICO
(Stefano Bello)

delle determinazioni adottate dalla Conferenza degli Assessori, del Comitato di progetto e del direttore.

Art. 19 – NORMA TRANSITORIA

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, la Conferenza degli Assessori approverà lo Statuto e nomina il Presidente. Il Segretario Generale del Comune capofila, curerà la verbalizzazione della prima seduta della Conferenza degli Assessori

Art. 20 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del Libro I, Titolo 2 del Codice Civile, nonché quelle previste dal decreto D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare
DIREZIONE TECNICA UNITARIA
AMBIENTE - LL.PP. - PROGETTI STRATEGICI
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Pareri espressi ai sensi dell'art. dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione relativa a:

OGGETTO: Adesione alla convenzione per la realizzazione di un progetto nazionale, che garantisca la gestione coordinata ed integrata della promozione di azioni e divulgazione e di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale e di monitoraggio degli effetti sulle misure attuate, ed accettazione dello Statuto I.C.B.I. (Iniziativa carburanti a basso impatto).

Parere tecnico: FAVOREVOLE

16/10/2006

il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
(Stefano Rijoff)

Visto: DIREZIONE TECNICA UNITARIA
AMBIENTE - LL.PP. - PROGETTI STRATEGICI
IL DIRETTORE COORDINATORE
DOTT. ING. GIANMAURO NOVARESI

Parere contabile:

li, 16.10.06

Favorevole

il Responsabile del Servizio Ragioneria

IL DIRIGENTE
Dott. *[Signature]*